

AGEVOLAZIONI

ACE: la nuova disciplina antielusiva

di Dottryna



Con il c.d. decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011) il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2011 (per i soggetti con periodo d’imposta solare), un incentivo alla capitalizzazione delle imprese (c.d. ACE- aiuto alla crescita economica) per rilanciare lo sviluppo economico del Paese.

Al fine di approfondire gli aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Misure agevolative”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza la disciplina antielusiva dell’ACE alla luce di chiarimenti forniti con la circolare AdE 26/E/2017.

L'[articolo 10 del decreto 03/08/2017](#) contiene le **nuove** disposizioni antielusive in materia di ACE. L’obiettivo della nuova disciplina antielusiva è quello di evitare che, nell’ambito dei gruppi societari, si verifichino **effetti moltiplicativi** del beneficio. Nello specifico, gli interventi del legislatore hanno riguardato:

- l’individuazione della **nozione di “gruppo”**;
- la ridefinizione del perimetro di applicazione della disciplina antielusiva mediante la sua **estensione anche alle operazioni che hanno come controparti soggetti del gruppo non direttamente agevolabili** (come, ad esempio, i soggetti non residenti);
- l’introduzione di alcune **“esimenti”** in relazione all’indagine sulla composizione della compagine sociale che va effettuata in presenza di conferimenti provenienti dall’estero qualora vi siano uno o più soci (anche non controllanti) localizzati in Stati/territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

In particolare, il [comma 4 dell’articolo 10](#) prevede che l’indagine sulla composizione della compagine sociale debba essere effettuata tenendo conto delle seguenti esimenti:

- **presenza di una società quotata**: circostanza nella quale si valuta solo la composizione della compagine sociale dei soci controllanti in base ai requisiti di cui all'[articolo 2359 del cod. civ.](#);
- **presenza di un fondo di investimento** regolamentato e localizzato in Stati o territori

che consentono un adeguato scambio di informazioni: circostanza nella quale non si richiedono informazioni in merito ai sottoscrittori del fondo medesimo.

Inoltre, il [**comma 5 dell'articolo 10**](#) dispone, in presenza di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in **Paesi che non consentono lo scambio di informazioni**, una regola di distribuzione **“proporzionale”** delle sterilizzazioni da operare in presenza di più conferitarie nel perimetro del gruppo.

Le clausole “anti abuso” previste dal [**D.M. 03/08/2017**](#) sono le seguenti.

Corrispettivi acquisto di aziende e partecipazioni



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)